

ORD. 63/17



TRIBUNALE DI PERUGIA

Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c.

NRG 5241/2015

/ COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Il Giudice

a scioglimento della riserva; esaminati gli atti; -----

premesso che: -----

con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il Sig. _____ ha impugnato la
decisione della Commissione Territoriale di Firenze, Sezione di Perugia, che, con
provvedimento del 27.7.2015, notificato il 26.8.2015, aveva rigettato la richiesta di
protezione internazionale, non ritenendo sussistenti le condizioni per il
riconoscimento dello status di rifugiato ex art. 1 lett. A) punto 2 della Convenzione
di Ginevra, né le condizioni per la sussistenza di un danno grave ex art. 14 d.l.vo
251/07 né i gravi motivi ex art. 32 d. l.vo 25/08 di carattere umanitario.-----

Premetteva il ricorrente la situazione politica attuale del Pakistan; deduceva,
pur dando atto della insussistenza nella fattispecie delle condizioni per il
riconoscimento dello status di rifugiato, la illegittimità del provvedimento reso sulla
base di considerazioni che non hanno tenuto conto del contesto anche culturale di
provenienza e, nel caso di specie, del contesto socio-giuridico non avendo la
Commissione indagato sulla effettiva possibilità per il ricorrente di ottenere giustizia.
Specificava il ricorrente di essere fuggito perché accusato dallo zio e dai cugini di
avere danneggiato volontariamente le loro coltivazioni con gli animali dei quali si
occupava insieme alla sua famiglia; di essere per questo motivo stato oggetto di
vessazioni varie tanto da richiedere il ricovero in ospedale, come da documentazione
medica prodotta. Riusciva, anche grazie all'aiuto di un altro zio, a trasferirsi a
Lahore, ove rimaneva per qualche tempo; rientrato nel suo paese di origine, dalla sua
famiglia, era di nuovo oggetto di aggressioni da parte dei parenti, tanto gravi da

indurlo, anche con il consenso dei familiari, a lasciare il Paese. Chiedeva, quindi, che si accertasse e dichiarasse la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. n. 251/07, ovvero della protezione umanitaria.-----

La Commissione Territoriale si costituiva in giudizio, deducendo che le circostanze riferite dall'interessato durante l'audizione erano state ritenute poco credibili, non suffragate da alcun elemento di prova, e che il ricorrente non aveva indicato i motivi per i quali riteneva impossibile accedere alla protezione delle autorità del Paese di origine rispetto ai suoi ipotetici persecutori. Chiedeva il rigetto del ricorso.-----

All'udienza del 3.5.2016 il Giudice, all'esito della audizione personale del ricorrente, il quale sostanzialmente confermava le dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione, riservava la decisione.-----

Tanto premesso, si osserva quanto segue.-----

Ai sensi dell'art. 2 del D.L.vo 19.11.2007 n. 251, che dispone conformemente alla Convenzione sullo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28.7.1951 e ratificata con L. 24.7.1954 n. 722, rifugiato è il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori del paese di cui ha la cittadinanza e non può o non vuole avvalersi della protezione di tale Paese. Il successivo art. 3 dispone che, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o dell'attribuzione della protezione sussidiaria, il richiedente debba presentare tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la relativa domanda. Ai sensi degli artt. 5 e 7 del medesimo D.L.vo, ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, gli atti persecuzione paventati debbono essere sufficientemente gravi, per natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, potendo assumere, tra le altre, la forma di atti di violenza fisica o psichica, di provvedimenti legislativi, amministrativi e giudiziari discriminatori; responsabili della persecuzione o del danno grave debbono essere lo Stato, partiti od organizzazioni che controllano lo Stato od una parte consistente del suo territorio, soggetti non statuali, se i soggetti sopra citati, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.-----

Tali presupposti sono del tutto carenti nel caso in epigrafe, come peraltro dato atto dalla difesa nel ricorso introduttivo.-----

Le circostanze riferite dal ricorrente sono lontane dall'integrare rischi reali per la propria incolumità, e da quel rischio di persecuzioni cui si riferisce la normativa sopra indicata (per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica).-----

Si noti che, secondo quanto previsto dall'art. 1 della Convenzione di Ginevra, tra i requisiti necessari per il riconoscimento dello *status* di rifugiato vi è, oltre alla fuga dal proprio Paese, al fondato timore di persecuzione, all'esistenza di motivi specifici di persecuzione, anche l'impossibilità di avvalersi della protezione del proprio paese di origine, perché il cosiddetto agente di persecuzione è direttamente il governo del paese o altro soggetto da questi tollerato o non contrastato. Sono carenti, nel caso odierno, tutti i presupposti appena elencati. -----

Né possono dirsi integrati, nella fattispecie, i presupposti per il riconoscimento della "protezione sussidiaria", atteso che, secondo il disposto di cui all'art. 14 d. lgs. 251/07, è persona ammissibile alla protezione sussidiaria il "cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea o apolide che non possiede i requisiti per essere rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese d'origine o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, come definito dall'art. 14 del d. lgs. 19 novembre 2007 n. 251, e il quale non può, o a causa di tale rischio, non vuole, avvalersi della protezione di detto Paese"; più precisamente, secondo il citato art. 14 "sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale".-----

Come la Suprema Corte ha chiarito (Cass. 6880/2011; n. 26887/13) nel sistema pluralistico delle misure di protezione internazionale, il riconoscimento della protezione sussidiaria non richiede, diversamente da quanto previsto per lo status di rifugiato, l'accertamento della esistenza di una condizione di persecuzione del richiedente, ma è assoggettato a requisiti diversi, desumibili dall'art. 2 lett. g) e dall'art. 14 D. L.vo n. 250/07 e tale diversità è stata ribadita dalla Corte di Giustizia

in sede di interpretazione conforme dell'art. 11 n. 1 lett. e) della Direttiva 2004/83/CF. Requisiti insussistenti nella fattispecie. -----

Se ne trae che, nella fattispecie in esame, la fuga dal suo Paese non può ritenersi determinata dalla sua appartenenza a un gruppo di fede o ad altri gruppi socio politici perseguitati in ragione delle loro convinzioni, ma in realtà appare che il timore derivante da un suo ritorno in patria sia da addebitarsi a una paventata assenza di giustizia.-----

Né può ritenersi che, al di là delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale vi siano altri elementi non suffragati da prove, che però possono essere considerati veritieri, perché non si evince alcun ragionevole sforzo per meglio chiarire e circostanziare, anche solo in fatto, la domanda in ordine a profili diversi rispetto a quelli genericamente dedotti. -----

Ne consegue che, in difetto di allegazione non può richiedersi a questo Giudice di merito, né, per vero sarebbe utile, cimentarsi in un'approfondita attività istruttoria d'ufficio, in ottemperanza al dovere di cooperazione (v. per la sussistenza di tale dovere Cass., sez. 6-1, ord , 10.5.2011. n. 10202, Cass. 5.3.2015, n. 4522). Invero, *il ricorso al tribunale costituisce atto introduttivo di un giudizio civile, retto dal principio dispositivo: principio che, se nella materia della protezione internazionale viene derogato dalle speciali regole di cui all'art. 3 d. l.gs. n. 251 del 2007 e all'art. 8 d. Lgs. n 28 gennaio 2008 n. 25, che prevedono particolari poteri-doveri istruttori (anche) del giudice, non trova però alcuna deroga quanto alla necessità che la domanda su cui il giudice deve pronunciarsi corrisponda a quella individuabile in base alle allegazioni dell'attore. I fatti costitutivi del diritto alla protezione internazionale devono dunque necessariamente essere indicati dal richiedente, pena l'impossibilità per il giudice di introdurli in giudizio d'ufficio, secondo la regola generale" (Cass., sez. VI. ord. 28.09.2015, n. 19197).-----*

Ora, per quanto concerne la richiesta di protezione sussidiaria, questa è correlata all'allegazione e dimostrazione di una situazione di minaccia grave e individuale alla vita ed alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, mentre le notizie riportate dalla difesa del ricorrente, come si è detto, si limitano a riferire di una situazione di possibile pregiudizio alla incolumità dovuta a situazioni di carattere generale, rispetto alle quali il ricorrente, in sede di audizione, non ha saputo dare altra giustificazione

se non quella di essere fuggito per timore di non avere una adeguata risposta di giustizia.-----

Ebbene, quanto riferito dal ricorrente, anche ove genuino, integra gli estremi di una fattispecie avente una rilevanza penalistica interna che di per sé, però, è ben lontana dall'avvicinarsi ad alcuna delle ipotesi di persecuzione o di rischio cui si riferisce la disciplina sopra menzionata; il timore paventato dal ricorrente è attinente a vicende strettamente personali, aventi valenza penale interna, che esulano dall'ambito applicativo della disciplina in tema di protezione internazionale. -----

A mente del ricorso proposto, occorre valutare la sussistenza dei gravi motivi richiesti per la concessione della misura di protezione umanitaria.-----

Si ritiene potersi riconoscere la sussistenza dei presupposti per la tutela umanitaria dell'art. 5 comma 6 D.Lgs 1998/286 essendo fondato il timore che in caso di rientro in Pakistan il ricorrente possa incorrere in gravi pericoli per la sua incolumità, anche in assenza di specifici elementi in relazione alla situazione individuale del ricorrente medesimo.-----

Invero rileva ai fini della protezione umanitaria il fatto che nel Pakistan, da cui proviene il ricorrente, continuano a registrarsi elevati livelli di conflittualità interna e violente sommosse in varie aree del Paese, ove l'Autorità Statale non riesce a garantire il rispetto della legalità, emergendo in tutta la sua gravità una situazione di crescente insicurezza (rapporto EASO sul Pakistan aggiornato all'agosto 2015; rapporto Amnesty International 2014-2015; Rapporto sulla sicurezza in Pakistan dal sito Viaggiare Sicuri aggiornato al 29.11.2016), condizionata dal permanere di un elevato rischio terrorismo con azioni che si rivolgono soprattutto verso obiettivi istituzionali ma anche luoghi di culto, infrastrutture di trasporto pubblico e mercati.-----

Tutto quanto sopra esposto induce questo Giudicante a ritenere meritevole di accoglimento la domanda di protezione umanitaria, rilevato che la situazione politica attuale del paese di origine è contrassegnata da disordini interni e violazioni di diritti umani. Nella fattispecie in esame il ricorrente ha chiaramente dedotto di correre un grave rischio in caso di rientro in Pakistan, tenuto conto delle accuse che gli sono state rivolte e della manifestata ostilità di alcuni membri della famiglia, circostanze che esporrebbero il ricorrente a seri pericoli per la sua incolumità, sintomatiche di possibili difficoltà personali e di per sé in astratto pure obiettivamente credibili, posto che non si può dubitare delle difficoltà che si

incontrino anche per gli autoctoni, a vivere in Paesi ad elevata criticità fonte di potenziale rischio per l'incolumità dei cittadini (vd. Sent. n. 4/16 Corte di Appello di Trieste).-----

Attesa la particolare natura del presente giudizio si reputano sussistenti giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite.-----

P.Q.M.

il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 35 D.L.vo n. 25/2008, proposto da _____ nato in Pakistan il _____ contro la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze, Sezione di Perugia, riconosce al Sig. _____ il permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, D. L.vo n. 286/98. Compensa integralmente le spese del giudizio. -----

Perugia, 30 novembre 2016

Il Giudice
Dott.ssa Rosa Lavanga

Depositate in Cancelleria
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dr. Stefano Vicarelli